

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IX E X):	
<i>In sede referente</i>	» 1
<i>In sede legislativa</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 5
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 15
CONVOCAZIONI	» 15

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente PERTINI.*

La Giunta prosegue la discussione sulle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione con particolare riguardo alla disciplina dei collegamenti dell'attività parlamentare con l'attività degli organismi europei. Dopo interventi del Presidente e dei deputati Luzzatto, La Malfa, Tozzi Condivi, Leonilde Iotti, Andreotti, Bozzi, Rognoni e Scalia, la Giunta dà incarico all'apposito comitato ristretto di provvedere ad una nuova formulazione di alcuni degli articoli discussi nella seduta di oggi, e decide di tornare a riunirsi dopo la riapertura della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della X Commissione, GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Terrana.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (344);

Foderaro e Caiazza: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (24);

Longoni: Ulteriore proroga al 1° luglio 1974 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (833);

Alpino ed altri: Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434 (1407).

Il Presidente fa presente che il 30 giugno scade il termine di cui al sesto comma dell'articolo 146 del codice della strada; per altro, ritiene che i pochi giorni che ci separano ormai da quella data non permettano una adeguata approfondita disamina dei progetti di legge n. 344 e 24. Propone, pertanto, di dare la precedenza alle proposte di legge n. 833 e 1407 e di chiedere, per poter ulteriormente affrettare i tempi, il loro passaggio in sede legislativa.

Il relatore della X Commissione, Amodio, a nome anche del relatore della IX Commissione, Lepre, pur auspicando che il problema della revisione degli articoli 32 e 33 del codice della strada non venga accantonato (esso investe l'economia del paese), si dichiara favorevole alle proposte del Presidente, prospettando, per altro, una proroga limitata a due anni.

Il sottosegretario Terrana concorda con i relatori; propone, per altro, che nel provvedimento di proroga sia prevista una revisione straordinaria degli automezzi interessati, e questo per motivi di sicurezza e anche per ragioni statistiche.

I deputati Belci e Damico si dichiarano anch'essi favorevoli alle proposte del Presidente e dei relatori; l'onorevole Damico, in particolare, si dichiara contrario alla proposta del sottosegretario della revisione straordinaria.

Le proposte iniziali del Presidente, poste ai voti, sono approvate all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente della X Commissione*, GUERRINI GIORGIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Terrana.

Proposte di legge:

Longoni: Ulteriore proroga al 1° luglio 1974 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (833);

Alpino ed altri: Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434 (1407).

Il relatore della X Commissione, Amodio, rifacendosi alla discussione svoltasi questa mattina, in sede referente, propone di prendere come testo-base la proposta di legge n. 1407. Il relatore della IX Commissione, Lepre, si associa alla proposta dell'onorevole Amodio.

Tale proposta è accolta dalle Commissioni, le quali procedono quindi direttamente alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1407 costituita da un unico articolo, al quale non sono stati proposti emendamenti.

A seguito della approvazione della proposta di legge n. 1407, la proposta di legge n. 833 è dichiarata assorbita e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* TREMELLONI. — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi e Ceccherini.

Proposte di legge:

Tozzi Condivi: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera a) ed alla lettera a-bis) nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (564);

Protti e Serrentino: Concessione di un assegno vitalizio a favore dei grandi invalidi di guerra

fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *a-bis*) nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (602);

Lenoci ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *a-bis*) nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (568);

Abelli ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *a-bis*) nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (727);

Fasoli ed altri: Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *a-bis*) nn. 1 e 3 della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (1341);

(Parere alla VI Commissione).

Dopo ampia illustrazione del relatore Ciccardini, il sottosegretario Picardi, premessa la considerazione della particolare situazione in cui viene a trovarsi la categoria dei grandi invalidi di guerra (bisognosi, tra l'altro, di una quotidiana e continua assistenza sanitaria), che non dovrà, per altro, costituire un precedente invocabile da altre consimili categorie, informa la Commissione che si potrebbe disporre di un contributo massimo di lire 2 miliardi per il finanziamento delle cinque proposte di legge in esame, da fronteggiare, a riduzione del fondo globale 1969 (rimborso prestiti), utilizzando la postazione di 23.400 milioni ivi accantonata per la copertura del disegno di legge, concernente il rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia. Il sottosegretario chiarisce che la ritardata approvazione del predetto disegno di legge non consentirà la emissione, per l'anno finanziario in corso, di certificati di credito pari all'ammontare dell'importo inizialmente previsto dal disegno di legge medesimo, sicché la richiamata postazione del fondo globale non risulterà completamente utilizzata e rende disponibile una somma di 2 miliardi da destinare al finanziamento dei provvedimenti concernenti la concessione di un assegno speciale in favore dei grandi invalidi di guerra. Conseguentemente, le proposte di legge in esame dovranno essere convenientemente modificate, spostando la decorrenza a partire dall'anno finanziario in corso e riducendo, altresì, la proposta misura dell'assegno speciale, al fine di contenere la maggiore spesa entro i limiti delle disponibilità reperite in bilancio.

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sulle cinque proposte di legge, subordinando per altro tale parere all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito delle seguenti condizioni: 1) spostamento della decorrenza della concessione dell'assegno di che trattasi dal 4 novembre 1968 (così come previsto dalle cinque iniziative legislative in esame) al 1° gennaio 1969; 2) riduzione della misura dell'assegno speciale annuo rispettivamente da lire 2 milioni a lire 1.500.000 e da lire 1.500.000 a 1.200.000; 3) riduzione della maggiore spesa implicata da lire 2.500 milioni a lire 2 miliardi; 4) imputazione della maggiore spesa a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il relatore Ciccardini, con il quale esprimono consenso tanto il deputato De Laurentiis quanto il Presidente Tremelloni, ritiene doveroso richiamare all'attenzione della Commissione che la competenza della Commissione stessa non può e non deve limitarsi ad un mero riscontro di copertura dei singoli progetti di legge di volta in volta sottoposti alla propria considerazione per la espressione del parere sulle conseguenze finanziarie, ma deve necessariamente estendersi anche ad una valutazione della scelta di spesa implicata da ciascuna iniziativa legislativa, sia per un necessario ed indispensabile inquadramento in una visione generale della spesa pubblica e per un riscontro di coerenza con gli obiettivi del piano quinquennale sia anche per non creare, attraverso la pratica di una produzione legislativa minuta, occasionale, frammentaria e disorganica soprattutto in materia pensionistica ed assistenziale, ulteriori sperequazioni, e, quindi, suscitare nuove rivendicazioni settoriali.

Proposta di legge:

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (*Parere della I, II e VI Commissione*) (1342).

Il deputato Delfino, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di un serio ed approfondito dibattito sulla materia oggetto della proposta di legge, la cui normativa, a suo avviso, non risolve il problema della finanza regionale sia perché non si è ancora individuato il tipo di regione che si vuole attuare sia perché non risulta a tutt'oggi definita la riforma tributaria generale, nell'am-

bito della quale vanno inquadrare ed esaminate le questioni relative alla finanza delle regioni a statuto ordinario. Dopo aver rilevato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, interni e finanze e tesoro sulla iniziativa legislativa in esame, pareri che certamente potrebbero contribuire ad un approfondimento del dibattito, lamenta l'assenza del rappresentante del Governo e prospetta la esigenza che l'inizio dell'esame della proposta Ingrao sia rinviata ad altra seduta.

Il deputato Raucci ricorda che la Camera ha accordato la procedura di urgenza per lo esame della proposta di legge n. 1342, sicché la Commissione bilancio è chiamata, comunque, a concludere l'esame del provvedimento e a predisporre la relazione per l'Assemblea presumibilmente entro e non oltre la metà del prossimo mese di luglio. Aggiunge che i termini assegnati alle altre Commissioni per la espressione del parere sono già da tempo scaduti, il che sta a significare che le Commissioni stesse non hanno inteso avvalersi della facoltà loro concessa dal regolamento per esaminare la proposta di legge e rendere tempestivamente un parere alla Commissione bilancio; d'altra parte la mancanza di tali pareri non può costituire alcuna remora per iniziare e condurre a termine l'esame del progetto di legge, tanto più che quest'ultimo è assegnato alla Commissione bilancio in sede referente e dovrà, quindi, essere successivamente discusso in Assemblea. Dopo aver precisato che la proposta Ingrao non può e non vuole risolvere tutti i problemi della finanza regionale, ma costituisce soltanto un punto di avvio per la definizione della futura legge organica sulla finanza delle regioni a statuto ordinario (alla elaborazione della quale dovranno essere chiamati a collaborare anche i consigli regionali), conclude manifestando il contrario avviso della sua parte a qualsiasi rinvio dell'inizio dell'esame della proposta di legge.

Il Presidente Tremelloni chiarisce come la Commissione si accinga ad esaminare la proposta di legge in sede referente e come in tale sede non siano proponibili questioni pregiudiziali o sospensive; aggiunge che anche eventuali richieste di rinvio contrasterebbero con l'obbligo che la Commissione ha di concludere l'esame del provvedimento entro i termini imposti dal regolamento. Chiarisce, inoltre, che la Commissione potrà, comunque, acquisire, anche nel corso del dibattito, i pareri che le Commissioni, investite dell'esame dell'iniziativa legislativa per il parere da ren-

dere alla Commissione bilancio, dovessero eventualmente esprimere prima della conclusione del dibattito medesimo.

Il relatore Tarabini svolge, quindi, una ampia e dettagliata illustrazione della portata e delle finalità della proposta di legge. Pre-mette alcune considerazioni di metodo, rilevando come l'esame di una proposta di legge in materia di finanza regionale non possa prescindere dalla necessità di inquadrare il problema alla luce e nelle prospettive della riforma tributaria generale, soprattutto per evitare il pericolo che, attraverso la creazione di un nuovo soggetto impositivo, ne risulti inasprita la pressione fiscale. Il relatore prosegue osservando come la proposta di legge Ingrao si discosti dalle precedenti iniziative in materia, e in particolare dal disegno di legge proposto dal Governo nello scorcio della terza legislatura, sia per la diversa dimensione finanziaria (1.300 miliardi contro i 200 del progetto La Malfa e i 4-500 dello studio condotto sul costo delle regioni dalla Commissione presieduta dal Presidente della Corte dei conti Carbone); sia per la finalità, dichiarata nella stessa relazione introduttiva, di contrapporsi a precedenti progetti improntati al criterio gradualistico dell'attuazione dell'ordinamento regionale ed ispirati ad una forma di decentramento che non corrisponde affatto a quella autonomia prevista dalla Costituzione; sia, infine, perché, mentre l'iniziativa governativa prevedeva allora il finanziamento delle regioni soprattutto attraverso il meccanismo di una larga compartecipazione della finanza regionale alla finanza erariale (talché il gettito dei tributi propri regionali risultava assai limitato rispetto al previsto gettito tributario globale), la proposta Ingrao accentua la istituzione di tributi propri delle regioni a statuto ordinario.

Il relatore passa, quindi, ad esaminare analiticamente le singole disposizioni della proposta di legge, intrattenendosi, in particolare, ad illustrare gli articoli 2, 3 e 7 (richiamando in proposito, le critiche mosse al progetto La Malfa, che non prevedeva alcun trasferimento di beni al demanio e al patrimonio della regione); qualche considerazione svolge, altresì, a proposito dell'articolo 4 (rilevando come risulti completamente eluso e trascurato il problema del contenzioso tributario e ribadendo la difficoltà di esaminare i problemi della finanza regionale senza preventivamente conoscere le linee caratterizzanti la riforma tributaria generale); nonché a proposito dell'articolo 10 (per effetto del quale il gettito della tassa erariale di circolazione risulterebbe trasferito pressoché per intero alla fi-

nanza locale); prospetta, infine, alcune osservazioni circa le disposizioni finali e transitorie, sottolineando come il provvedimento sia caratterizzato dalla rapidità con la quale prevede il perfezionamento del funzionamento dell'istituto regionale.

Avviandosi alla conclusione, richiama ancora all'attenzione della Commissione l'opportunità di integrare il provvedimento con alcune norme di specifico carattere finanziario, concernenti soprattutto il bilancio delle istituende regioni, chiedendosi, se in assenza di qualsiasi disposizione in proposito, queste ultime debbano adottare un sistema di competenza pura (quale quello seguito nella predisposizione del bilancio dello Stato) ovvero un sistema di competenza mista o impropria (quale quello adottato dai comuni, sulla base della legge sulla finanza locale) e avvertendo come tale chiarimento sia pregiudiziale all'effettivo funzionamento delle regioni; d'altra parte, tale materia non dovrebbe essere rimessa agli statuti delle singole regioni, soprattutto per evitare i difetti di disarmonia e di eterogeneità riscontrati nei criteri adottati dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale ed altresì perché gli statuti debbono riguardare soltanto la organizzazione interna delle regioni.

Il sottosegretario Ceccherini prega, quindi, la Commissione di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge, al fine di consentire al Governo un approfondimento delle questioni e dei temi connessi con la finanza regionale, preannunciando che risulta in fase di elaborazione da parte del Governo una iniziativa legislativa su materia identica, che si augura possa essere presentata quanto prima alle Camere.

Dopo interventi dei deputati Raucci, Passoni, Delfino e Fabbri sull'ordine dei lavori, il Presidente Tremelloni rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta di mercoledì 2 luglio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 18. — *Presidenza del Presidente FABBRI.*

Il Comitato, proseguendo nella indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, procede all'audizione

dell'ingegner Antonio Franco, Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dopo un'ampia illustrazione sui problemi della spesa pubblica e il processo amministrativo relativo alla deliberazione ed esecuzione di opere pubbliche, rivolgono ulteriori quesiti e propongono specifici problemi all'ingegner Franco i deputati Di Lisa, Botta, Calvetti e Gastone.

Il Presidente Fabbri rinvia il seguito della audizione e la replica dell'ingegner Franco ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Elkan; per il tesoro, Picardi; per l'interno, Gaspari.

Disegno di legge:

Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuati, nel territorio della Repubblica, ai Comandi militari nei Paesi dell'Alleanza del Nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della NATO (723).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge. Il relatore Silvestri fa il punto sullo stato della discussione ed assicura la Commissione che un apposito comitato interministeriale vaglia attentamente le domande di rimborso.

Il sottosegretario di Stato per le finanze, Elkan, sottolinea che l'onere è di modesta entità, che i benefici non possono dar luogo ad evasioni surrettizie e che il disegno equipara il comportamento dello Stato italiano a quelli adottati dagli altri paesi della NATO.

Il deputato Vespignani rileva che le labili notizie in materia d'onere fornite dal Governo rafforzano la contrarietà della sua parte al disegno di legge.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli. All'articolo 1, dopo aver respinto l'emendamento Raffaelli ed altri, compressivo del terzo e quarto comma, la Commissione approva l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Silvestri e che recita:

« Per le ditte che hanno in sospeso il pagamento dei tributi, di cui ai commi precedenti, con la prestazione di idonea fidejus-

sione, si applicheranno le esenzioni previste dalla presente legge liberandole dalle fidejussioni date ».

L'articolo 1 è quindi approvato con la modificazione riferita.

La Commissione approva quindi l'emendamento Raffaelli ed altri, interamente soppressivo dell'articolo 2, emendamento accolto dal relatore e per il quale il sottosegretario di Stato per le finanze, Elkan, ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Il sottosegretario di Stato per le finanze Elkan suggerisce quindi alla Commissione la opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

A tale proposta i deputati comunisti dichiarano di non aderire.

La Commissione dà quindi a maggioranza mandato al relatore per la stesura della relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (592).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge n. 532 assunto quale testo base.

Il relatore Patrini illustra il lavoro svolto dal Comitato ristretto.

Il Presidente Vicentini ricorda che l'articolo 1 sub articolo 1 è stato già approvato dalla Commissione nel testo governativo.

L'articolo 2, sub articolo 1, è approvato dalla Commissione nel testo del disegno di legge.

All'articolo 3, sub articolo 1, la Commissione approva l'emendamento proposto dal Comitato ristretto che modifica la lettera *b*) del secondo comma e sopprime la lettera *c*), talché l'articolo 3 viene approvato nel testo seguente:

ART. 1/3.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

L'articolo 4 e 5, sub articolo 1, risultano approvati nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 6, sub articolo 1, il deputato Vespignani sottolinea che non appare risolto il problema sollevato dalla sua parte concernente il contenimento del costo dei prestiti con emissione di cartelle.

Dopo interventi del deputato Serrentino (che osserva come l'inasprimento del costo del denaro non può essere che temporaneo e come esso non abbia ancora toccato il nostro paese), del relatore Patrini (che sottolinea il beneficio derivante ai comuni dal proposto meccanismo ed auspica il contenimento dell'aliquota per spese di amministrazione), del sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi (che sottolinea l'importanza dell'economicità nella gestione della Cassa), del deputato Raffaelli (che contrappone l'indirizzo seguito dal Tesoro, inteso ad agevolare il sistema bancario, all'esigenza dei comuni e della stessa Cassa per un ritocco della remunerazione del risparmio postale), la Commissione approva l'articolo 6 sub articolo 1 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto, talché l'articolo risulta adottato nel seguente testo:

ART. 1/6.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE

Art. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi,

umentale, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Gli articoli 7, 8 e 9, *sub* articolo 1, sono approvati nel testo del disegno di legge.

L'articolo 1, *sub* articolo 2, è approvato nel testo del disegno di legge.

All'articolo 2, *sub* articolo 2, la Commissione approva il comma aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto talché l'articolo risulta del seguente tenore:

ART. 2/2.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli articoli 3 e 4, *sub* articolo 2, sono approvati nel testo del disegno di legge.

All'articolo 5, *sub* articolo 2, la Commissione adotta la soppressione del terzo comma proposta dal Comitato ristretto.

All'articolo 6 *sub* articolo 2 la Commissione approva gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto talché l'articolo risulta approvato nel seguente testo:

ART. 2/6.

6. — Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera l'anticipa-

zione da richiedere sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonché dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritto nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

All'articolo 7-*sub* articolo 2 la commissione approva l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal Comitato ristretto, e l'articolo è quindi approvato nella seguente formulazione:

ART. 2/7.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effet-

tuati da altri Istituti di credito, nonché dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

Sull'articolo 8, *sub* articolo 2, e sull'emendamento dei deputati Raffaelli, Sargentini e Vespignani si sviluppa una discussione, relativa ai tassi da praticarsi per i fondi erogati mediante utilizzazione di giacenze, cui partecipano i deputati Raffaelli e Sargentini, il relatore Patrini ed il sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi. La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo del disegno respingendo contestualmente l'emendamento Raffaelli, Sargentini, Vespignani, che è del seguente tenore:

« Per i fondi erogati utilizzando le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui di cui al primo comma del presente articolo, l'interesse non può superare la differenza fra i saggi attivi e passivi afferenti alle giacenze stesse ».

L'articolo 9, *sub* articolo 2, e l'articolo 3 sono approvati nel testo del disegno di legge.

Il deputato Sargentini illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

L'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, è sostituito dal seguente:

« Tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti provenienti dal risparmio postale, dai depositi obbligatori e dal rimborso dei prestiti saranno impiegati, su deliberazione del consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del tesoro, in:

a) prestiti ai comuni, alle province e loro consorzi, conto corrente con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e cartelle di credito comunale e provinciale per non meno di nove decimi;

b) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle di credito fondiario od agrario, conto corrente con il Tesoro dello Stato, conto corrente con la sezione autonoma per il credito a breve termine, ed altri modi stabiliti da apposite leggi, per il residuo.

Per i buoni postali di risparmio emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge i saggi di interesse sono stabiliti nella misura

del 4,50 per cento fino al quinto anno compreso, del 4,75 per cento dal sesto al decimo anno compreso, del 5 per cento dall'undicesimo al quindicesimo anno compreso, del 5,25 per cento dal sedicesimo in poi.

Con decreto del Ministro del tesoro è stabilito, per ciascun taglio dei buoni, il montante relativo ai bimestri compresi in ciascuno dei periodi suindicati ».

Il deputato Raffaelli illustra i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 3-bis.

L'ultimo comma dell'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro, udita la Commissione di vigilanza, è tenuto a far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti fino alla somma di 1.000 miliardi per far fronte alle domande di prestiti ».

ART. 3-quater.

Il tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi è fissato nel 5 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Patrini dichiara di rendersi conto dell'esigenza espressa dai proponenti e di essere disposto ad esaminarla in altro contesto, quello di una proposta di legge, che è disposto a sottoscrivere, per una modifica delle strutture della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3-bis (Sargentini). Dopo precisazioni del sottosegretario per il tesoro, il Presidente Vicentini ritiene improponibile l'emendamento 3-bis (Raffaelli) e precluso l'emendamento 3-quater (Raffaelli).

Il Presidente Vicentini rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCAGLIA* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Proposte di legge:

Spitella ed altri: Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (955);

Brizioli e Longo Pietro: Passaggio alle università dello Stato degli studenti della cessata università San Paolo di Assisi (992);

Maschiella e Caponi: Riconoscimento degli esami sostenuti presso la facoltà di magistero e di lingua e letteratura straniera dell'università funzionante in via di fatto in Assisi per gli anni dal 1964 al 1967-68 ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà analoghe delle università statali (988);

Almirante e Menicacci: Riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università « San Paolo » di Assisi funzionante in via di fatto (1178).

Il relatore Abbiati ricorda la perplessità che le proposte di legge in oggetto avevano suscitato nella Commissione quando furono esaminate in sede referente. In sede di comitato ristretto si è però proceduto alla redazione di un testo unificato nel quale sono state stabilite garanzie tali da eliminare quelle perplessità. Illustra quindi il testo unificato delle proposte di legge e, avvertendo che l'approvazione di esso non dovrà comunque costituire un incentivo ad altre eventuali sanatorie legislative di situazioni analoghe, conclude esprimendo il proprio parere favorevole.

Il deputato Giomo, richiamandosi a quanto già detto in sede referente, critica le proposte di legge in discussione che vorrebbero sanare una situazione sulla quale si sarebbe dovuto intervenire in modo diverso e ribadisce il voto contrario del proprio gruppo. Il deputato Romanato, esprimendo perplessità anche di fronte al testo unificato predisposto dal comitato ristretto, preannuncia un emendamento all'articolo 2 tendente a stabilire una distinzione tra esami complementari ed esami fondamentali; se tale emendamento non dovesse essere approvato egli voterà contro o si asterrà. Il deputato Fusaro, precisando che l'eventuale approvazione delle proposte di legge costituirebbe un precedente per altri casi analoghi come quello rappresentato dall'Istituto superiore di scienze sociali di Urbino, dichiara la propria astensione. Il deputato Moro Dino, pur riconoscendo la validità in via di principio delle ragioni di perplessità addotte dai deputati Giomo e Romanato, dichiara il voto favorevole a nome del proprio gruppo poiché le proposte di legge tendono giustamente a sanare una situazione nella quale le sole vittime sono rappresentate dagli studenti che frequen-

tarono i corsi della ex università di fatto di Assisi. Il deputato Canestri, ricordando lo squallore dell'episodio di Assisi e condannando coloro che avevano organizzato quella pseudo università, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo per sanare la situazione nella quale si sono venuti a trovare un gran numero di studenti, precisando tuttavia che l'odierno voto favorevole non costituisce in alcun modo un precedente nei confronti di eventuali situazioni future dello stesso genere. Il deputato Giannantoni motiva il voto favorevole che la propria parte darà alle proposte di legge con l'esigenza di non danneggiare gli studenti coinvolti nella vicenda dell'università di fatto di Assisi. Si dichiara contrario al preannunciato emendamento del deputato Romanato e precisa che la soluzione legislativa del problema attualmente in discussione non deve costituire precedente per eventuali altre situazioni future. Il deputato Racchetti, concordando sulle riserve espresse dal deputato Romanato, preannuncia la propria astensione. Il deputato Cattaneo Petrini Giannina annuncia il proprio voto favorevole al fine di sanare la situazione nella quale si sono venuti a trovare gli studenti dell'ex università di fatto di Assisi. Si dichiara contraria alla discriminazione tra esami complementari ed esami fondamentali proposta dal deputato Romanato. Il deputato Menicacci preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo sia per il numero rilevante di studenti coinvolti nella vicenda di Assisi, sia per la serietà che in molti casi hanno avuto i corsi di studio organizzati nella pseudo università. Il deputato Cingari motiva il proprio voto favorevole ricordando che il precedente sbarramento per l'accesso alla facoltà di magistero nelle università di Stato ha indubbiamente costituito una spinta per molti studenti ad iscriversi in istituti privati nei quali vi era libertà di accesso. Si dichiara contrario alla proposta del deputato Romanato.

Dopo la replica del relatore Abbiati, il quale conferma quanto già detto in sede di relazione, il Sottosegretario di Stato Biasini, ricordata la coerente posizione del Governo che si è sempre rifiutato di riconoscere la università di fatto di Assisi dando l'opportuna risonanza a tale atteggiamento, dichiara che il Governo non è tuttavia insensibile alle considerazioni svolte dal relatore e, per tale ragione, si dichiara favorevole all'approvazione delle proposte di legge.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli, adottando come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ri-

stretto. L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni:

ART. 1.

Gli studenti, che siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università funzionante in via di fatto, in tali anni, nella città di Assisi, sono ammessi a frequentare, nell'anno accademico 1968-69, presso le facoltà di magistero e di lingue straniere statali della Repubblica, l'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi di detta università, secondo la tabella A che si allega alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purché iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

La Commissione respinge l'emendamento Romanato, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo e favorevole il deputato Borghi, ed approva senza modificazioni l'articolo 2:

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi,

gli insegnamenti svolti e gli esami superati nell'università di Assisi, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali nell'anno accademico 1968-69.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.

La Commissione approva l'articolo 3 senza modificazioni:

ART. 3.

Gli studenti, che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1, potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata dalla necessaria documentazione, all'università statale da loro prescelta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 4:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione approva quindi la tabella A allegata al testo unificato:

TABELLA A

ESAMI DA SUPERARE:

ANNI DI CORSO DI ISCRIZIONE	FACOLTÀ DI MAGISTERO				FACOLTÀ DI LINGUE STRANIERE
	Corso di materie letterarie	Corso di peda- gogia	Corso di lingue straniere	Corso di vigi- lanza	
2° anno	3	4	3	4	3
3° anno	7	8	7	8	7
4° anno (1° fuori corso per vigilanza)	10	11	11	12	11
1° fuori corso	13	13	15	—	15

La Commissione approva il seguente titolo del testo unificato: « Ammissione degli studenti della Università di Assisi nelle Università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti ».

Per dichiarazione di voto intervengono i deputati: Giannantoni, Canestri, Moro Dino e Spitella, i quali annunciano il voto favorevole a nome del proprio gruppo; Giomo, il quale annuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo; Fusaro, il quale annuncia la propria astensione.

Il testo unificato delle proposte di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvato.

Proposte di legge:

Bignardi ed altri: Interpretazione autentica della legge 2 aprile 1968, n. 456, sulla validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (513);

Lettieri ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

Il Relatore Romanato illustra le due proposte di legge che, nella sostanza, hanno lo stesso contenuto. Al riguardo esprime perplessità sul passaggio automatico degli insegnanti, ai quali si riferiscono le due proposte di legge, dalla scuola media alle scuole secondarie superiori malgrado essi abbiano a suo tempo conseguito un'abilitazione valida esclusivamente per la scuola media. Per tali motivi esprime parere contrario sulle due proposte di legge, proponendo di rinviare la loro discussione e di accomunarne l'esame al blocco di provvedimenti sulla sistemazione degli insegnanti fuori ruolo di cui la Commissione ha intrapreso l'esame. Intervengono quindi i deputati: Giomo, il quale si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione dei due provvedimenti; Moro Dino, il quale esprime lo stesso avviso; Bronzuto, il quale si dichiara favorevole all'approvazione di un testo unificato delle due proposte; Reale Giuseppe, il quale ritiene che le due proposte abbiano un ambito di efficacia parzialmente diverso e dichiara di condividere maggiormente la proposta n. 551; D'Antonio, il quale non concorda con la relazione ed auspica l'approvazione delle due proposte di legge; Lettieri il quale, precisando che a suo giudizio le due proposte non sono perfettamente identiche, ne auspica la sollecita approvazione.

Dopo la replica del relatore, il quale ribadisce la propria richiesta di rinvio della di-

scussione, e del sottosegretario di Stato Biasini, il quale dichiara che il Governo si rimette alla Commissione, la Commissione respinge la proposta di rinvio del relatore e passa all'esame degli articoli deliberando di procedere alla redazione di un testo unificato delle due proposte di legge.

Dopo interventi dei deputati Bronzuto, Cingari, Reale Giuseppe, Giomo, Magri e del sottosegretario di Stato Biasini, la Commissione approva un testo unificato proposto dai deputati Bronzuto, Tedeschi, Raicich, Pascariello, Giannantoni, Levi Arian Giorgina e Canestri che consta dei due articoli seguenti e di un nuovo titolo: « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 ».

ART. 1.

Le abilitazioni contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 456, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle conseguite dopo l'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e devono intendersi valide, a tutti gli effetti, quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

ART. 2.

I benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di materie letterarie presso università e istituti di cultura stranieri per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, sempreché siano forniti della prescritta abilitazione e purché il servizio sia qualificato in maniera non inferiore a « valente » e la qualifica sia rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri.

Rimane precluso un emendamento presentato dai deputati Reale Giuseppe, Lettieri e Giomo.

Il testo unificato delle due proposte di legge viene quindi votato a scrutinio segreto risultando approvato.

Al termine della seduta, aderendo ad una richiesta del deputato Racchetti, alla quale si associò anche i deputati del gruppo socialista, il deputato Raicich, a nome del gruppo comunista, accetta di ritirare la richiesta di rimessione in Assemblea della proposta di legge n. 263-B avanzata in una precedente seduta da un quinto dei componenti la Com-

missione. Il Presidente Scaglia prende atto della dichiarazione del deputato Raicich e si riserva di comunicarla al Presidente della Camera, trovandosi la proposta di legge n. 263-B già in stato di relazione presso l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 9. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Terrana.

Disegno di legge:

Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1529).

La Commissione (la quale ha esaurito la discussione generale nella seduta di ieri) procede all'esame degli articoli, che approva nel testo quale risulta dalle modificazioni proposte ieri dal Governo e prese in considerazione dalla Commissione stessa, e sulle quali, vi è stato il parere favorevole della Commissione bilancio.

Secondo tale nuovo testo, gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti altri:

ART. 1.

Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria, con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato dalla indennità integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennità di contingenza, vigenti alla data del 1° gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale più favorevole in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria.

ART. 2.

L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sarà corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.

È aggiunto, poi, il seguente articolo 2-bis:

« L'assegno perequativo è rideterminabile ogni qual volta si verificano variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative all'indennità integrativa speciale ed alla indennità di contingenza ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sarà corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1° gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1° gennaio 1970 ».

L'articolo 4, invece, è approvato nel testo originario del disegno di legge.

La Commissione approva anche, all'unanimità, il seguente ordine del giorno, a firma dei deputati Azimonti, Damico, Bianchi Gerardo, Gatto, Guglielmino e del Presidente:

« La X Commissione Trasporti

nell'esaminare il disegno di legge n. 1529 relativo alla perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, facendo riferimento agli impegni ed assicurazioni precedenti assunti dal governo e dai vari ministri, e tenuto conto dello spirito della legge n. 1369 del 1960;

impegna il governo

a dare precise direttive all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per porre fine al sistema degli appalti di opere e servizi a carattere permanente nel settore, predisponendo i necessari provvedimenti per l'assorbimento nei ruoli delle ferrovie dello Stato dei lavoratori occupati e ciò anche per eliminare definitivamente le sperequazioni sul trattamento economico normativo e previdenziale che, nonostante l'approvazione del disegno di legge n. 1529, restano tuttora irrisolti ».

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli.

Proposta di legge:

Senatori Tortora ed altri: *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161).*

Il Presidente dà la parola al relatore perché riferisca sul lavoro del Comitato ristretto nominato per l'esame del provvedimento.

Il deputato Mengozzi, relatore, comunica che il Comitato ristretto ha ultimato i suoi lavori ed ha predisposto delle modifiche sulle quali è stato raggiunto un vasto consenso. Resta però da risolvere il problema della distillazione obbligatoria per risolvere il quale è opportuno ascoltare il parere degli organi finanziari per i riflessi fiscali che esso presenta. Propone quindi che la discussione della proposta di legge sia rinviata per definire anche questo argomento a meno che la Commissione non decida diversamente.

Dopo interventi dei deputati Bo e De Leonardis i quali si dichiarano d'accordo sulla proposta di rinvio, la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

All'inizio della seduta il deputato Bonifazi dopo aver ricordato che è scaduta la legge sul finanziamento degli enti di sviluppo chiede al rappresentante del Governo quale sia l'intendimento di questo circa il rifinanziamento della legge medesima attesa l'importanza che il settore riveste.

Il deputato Bo chiede al Presidente se la Commissione continuerà o meno a discutere i provvedimenti sul fondo di solidarietà nazionale ribadendo quanto più volte espresso sull'urgenza della definizione di un tale problema. Il deputato Bardelli chiede a che punto sia in sede governativa la procedura di elaborazione del disegno di legge sul fondo di solidarietà.

Il deputato Frasca mette in rilievo la scorrettezza del Governo che ha atteso che la Commissione ultimasse i suoi lavori sulle proposte relative al fondo di solidarietà nazionale per presentare un proprio disegno di legge. Mette in rilievo l'urgenza di definire la questione.

Il deputato Lizzero richiama l'attenzione del Governo sul finanziamento della legge sulla montagna.

Il Presidente ricorda al deputato Bo che essendo scaduto il termine assegnato al Comitato ristretto per riferire sui provvedimenti relativi al fondo di solidarietà nazionale, il relatore De Leonardis doveva fare nella scorsa seduta la sua relazione, che per motivi di salute non ha potuto tenere; se l'onorevole De Leonardis è pronto a riferire i provvedimenti sono all'ordine del giorno.

Il sottosegretario per l'agricoltura, Colleselli, si riserva di fornire in altra seduta le spiegazioni richieste dal deputato Bonifazi e Lizzero precisando tuttavia che il Ministero ha allo studio i problemi prospettati. Per quanto concerne la legge sulla montagna essa si trova già al Consiglio dei Ministri. Al deputato Bardelli risponde che il disegno di legge sul fondo è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà presentato al Parlamento entro breve termine.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (1495).

Il relatore Cristofori fa presente che il disegno di legge prevede la ratifica di un trattato in forza del quale viene prorogato il precedente accordo internazionale sullo zucchero stipulato a Londra nel 1958, più volte prorogato e scaduto al 31 dicembre 1968. Ricorda anche che nel frattempo è stato stipulato a Ginevra un nuovo trattato alle cui conclusioni non hanno partecipato i paesi del MEC. In tale sede è stato assegnato all'Italia unilateralmente un contingente di esportazione di

zucchero di 300 mila tonnellate mentre la richiesta italiana era di un milione di tonnellate. La situazione nel settore non è ancora definita in quanto il trattato di Ginevra, già ratificato da alcuni stati non lo è stato dai paesi comunitari. E da osservare che il contingente assegnato all'Italia è inferiore al consumo interno dello zucchero, è opportuno quindi che l'accordo venga rivisto. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge sottolinea l'opportunità che in questa occasione le esigenze italiane vengano prospettate in sede comunitaria al fine di pervenire ad un miglioramento della nostra posizione nel settore.

Il deputato Esposto, premesso che si trova d'accordo su alcune considerazioni fatte dal relatore, chiarisce che quelli che per il relatore stesso sono motivi di perplessità, per il suo gruppo sono motivi di opposizione: la situazione del settore bieticolo italiano è molto pesante ed è pertanto necessario procedere ad una revisione degli accordi comunitari. Si associa in questo alla richiesta del relatore il quale d'altra parte ha sollecitato il problema attraverso interrogazioni ed interpellanze alle quali il Governo non ha ancora risposto; pare anzi che lo stesso Governo abbia dato al CIP disposizioni in contrasto con gli interessi italiani. Al secondo anno già inoltrato del settennio concesso all'Italia dal MEC per la revisione della produzione bieticola manca ancora una programmazione, o meglio si delinea una programmazione fatta esclusivamente dagli industriali a loro beneficio con l'esclusione dei bieticoltori. Conclude chiedendo che venga fatta una discussione approfondita per conoscere la linea programmatica del Governo.

Il deputato Bardelli, dopo aver messo in rilievo la grave crisi attraversata dal settore bieticolo italiano e l'inerzia del Governo per risolverla, auspica una revisione della politica italiana del settore, attualmente affidata ai gruppi industriali d'accordo con il MEC. Ricorda che sono state presentate al Governo alcune interpellanze ed interrogazioni in materia e si augura che a queste il Governo dia sollecita risposta; auspica anche la convocazione della conferenza nazionale del settore più volte promessa e mai effettuata.

Il relatore Cristofori replicando dichiara di condividere alcune osservazioni fatte dai deputati Esposto e Bardelli e si augura che vengano modificati gli accordi già esistenti e vengano tenute presenti le esigenze italiane specie in relazione al costituendo fondo comune a favore dei paesi sottosviluppati.

Il sottosegretario per l'agricoltura Collessi ricorda che il problema bieticolo è stato più volte discusso in Commissione. Comunque il Ministro dell'agricoltura è impegnato a chiarire la sua posizione in occasione dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni in Assemblea. Dichiarò di essere d'accordo col relatore per l'espressione di un parere favorevole.

Posto ai voti il parere favorevole è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 9,10. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Tedeschi.

Proposte di legge:

Senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: *Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (1037);*

Bastianelli ed altri: *Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);*

Merenda ed altri: *Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);*

Alessandrini: *Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);*

Bianchi Fortunato ed altri: *Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).*

Il Presidente Biaggi informa che, a seguito dei contatti intervenuti tra i vari gruppi, è stato raggiunto un accordo di massima su un nuovo testo della proposta di legge n. 1037.

Il sottosegretario Tedeschi fa presente la esigenza, per il Governo, di approfondire il nuovo testo predisposto.

Dopo interventi dei deputati Mancini Vincenzo, Boffardi Ines e Monti, e consentendo la Commissione alla richiesta del rappresentante del Governo, il Presidente Biaggi rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969, ORE 11. — *Presidenza del Presidente DOSI.* — Intervengono il professor Sandulli, presidente della Radiotelevisione italiana, il dottor Paolicchi, amministratore delegato, ed il dottor Bernabei, direttore generale.

INCONTRO CON I DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA RADIOTELEVISIONE ITALIANA (Seguito)

La Commissione prosegue il dibattito sul funzionamento della Radiotelevisione italiana.

Il deputato Lajolo, rivolgendosi al professor Sandulli, chiede come egli ritenga di conciliare la posizione a suo tempo assunta, quale giudice costituzionale (quando collaborò alla stesura della nota sentenza sul monopolio statale dei servizi radiotelevisivi) con il nuovo incarico di massimo dirigente della Radiotelevisione italiana, la quale - a suo giudizio - si trova in una situazione di illegalità per la carenza di una legge che ne regoli l'attività. Chiede, altresì, se il professor Sandulli non ritenga di dover sollecitare l'approvazione della legge predetta, in modo che la RAI adempia compiutamente la sua funzione di pubblico servizio.

Il deputato Silvestri ribadisce la convinzione del gruppo socialista in ordine alla necessità di predisporre una legge di riforma della RAI che si ispiri anzitutto alla duplice esigenza di rispettare le caratteristiche aziendali dell'ente e di garantire libertà di espressione a tutte le forze ideologiche e politiche operanti nel Paese. L'oratore si sofferma, quindi, sui problemi della gestione dell'ente, le cui difficoltà derivano dalla notevolissima espansione della sua attività; al riguardo, affermato che la responsabilità della gestione non può che spettare all'esecutivo, si dichiara peraltro convinto della necessità dell'attiva collaborazione di tutti coloro che operano all'interno della RAI, mentre ritiene che dovrà essere prevista la rappresentanza degli utenti negli organi di controllo, che devono essere efficacemente potenziati e dotati di precise sfere di competenza.

Il deputato Silvestri conclude chiedendo se era nelle intenzioni dei dirigenti sentire le organizzazioni sindacali della RAI prima di procedere ai recenti movimenti di personale e, inoltre, quali criteri siano stati seguiti nell'attuare i suddetti spostamenti.

Il deputato Di Giannantonio, premesso che il recente dibattito svoltosi alla Camera sui problemi della Radiotelevisione ha indubbiamente ridotto l'interesse per le attuali riunioni della Commissione di vigilanza, esprime l'auspicio che i dirigenti della RAI (ai quali riconferma la sua personale stima) possano trarre utili indicazioni dalle critiche emerse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione e presso la Camera dei deputati. L'oratore conclude dichiarando che, quali che siano le critiche che nel Paese possano rivolgersi alla RAI, questa rimane - a suo giudizio - una delle più libere fonti di informazione del mondo e affermando che il definitivo assetto dell'Ente sarà disciplinato dalla futura legge di riforma.

Il senatore Naldini chiede (al fine di consentire ai membri della Commissione di vigilanza una più ampia informativa) che ad un rappresentante di ogni Gruppo parlamentare sia inviata periodicamente copia del servizio di un'agenzia di informazioni specializzata, recante il sommario delle notizie trasmesse dalla RAI. Chiede altresì che sia trasmesso ai membri della Commissione il testo delle notizie del telegiornale sul recente caso del vice questore di Roma e del vice capo della polizia.

Dopo interventi del presidente Dosi e del senatore Veronesi (il quale riterrebbe opportuno che fossero inviati ai membri della Commissione i testi dei telegiornali trasmessi in alcune giornate da stabilire, e che domanda altresì ai dirigenti della RAI se la condotta dei funzionari dell'Ente sia regolata da un preciso codice deontologico) nonché del deputato Gian Carlo Pajetta, la Commissione decide di aderire alle richieste del senatore Naldini.

Il seguito del dibattito è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Venerdì 20 giugno, ore 9.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,15.